

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«TBS Group S.p.A. ~~6,50~~[5,10]% 2014 – ~~2019~~2020»**  
**DI NOMINALI EURO 15.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005058372**

**TBS Group S.p.A.**

**Sede legale: AREA Science Park, Loc. Padriciano 99 - 34149 Trieste (TS)**

**Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00707060323**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 4.218.557,60 i.v.**

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

## **1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 22~~Articolo 21.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti (ad eccezione delle operazioni di cessione di crediti *pro soluto* standard ed effettuate a condizioni di mercato), azioni (con esclusione delle azioni proprie fino a un massimo del 2%), partecipazioni e strumenti finanziari detenuti dalla società stessa.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente ~~nella Business Unit separatamente individuata nei Bilanci~~, vale a dire la fornitura alle strutture sanitarie pubbliche e private di beni e servizi di gestione in outsourcing delle tecnologie, in particolare di tutti i dispositivi medici e di tutti i sistemi e le soluzioni ICT, come di volta in volta individuate nei bilanci del Gruppo ~~TBS e denominata Dispositivi Medici e sistemi ICT~~.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 5~~.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 7~~.

“**Data di Ripristino**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 7~~.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente; restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 6~~.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2014.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 17~~Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ ~~Articolo 13~~Articolo 12.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla base dello schema di conto economico consolidato dell’Emittente, predisposto in conformità ai

principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

“**Emittente**” indica TBS Group S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Trieste (TS), AREA Science Park, Loc. Padriciano, 99 - 34149 iscritta al R.E.A. n. TS - 95352, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste, codice fiscale e Partita IVA n. 00707060323, capitale sociale pari ad Euro 4.218.557,60 i.v..

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Valutazione, la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinata da uno scostamento entro massimo il 5% (cinque per cento) del valore indicato per ciascuno di essi nel paragrafo (vi) dell’Articolo 13 (Impegni dell’Emittente).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possono influire negativamente in modo significativo sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo ~~10.9~~.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (annuale), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 “*Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti*”.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (annuale), il rapporto espresso in termini percentuali tra:

(i) l’EBITDA; e

(ii) l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario Netto nel corso del relativo esercizio di riferimento.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (annuale), il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto; e

(ii) i Mezzi Propri.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo, la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” e l’“Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata dell’Emittente, predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo (a seconda del caso) sulla base dei risultati degli ultimi bilanci approvati:

- (i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al ~~25~~[30] %:
  - a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il *fair value* determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell’Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
  - b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti;
  - c) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente;
  - d) totale passività dell’entità (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente;

ove l’operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l’unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).

- (ii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al ~~25~~[30] %:
  - a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / totale attivo consolidato dell’Emittente;
  - b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell’Emittente;
  - c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d’azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente;
  - d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo consolidato dell’Emittente;

- (iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al ~~25~~[30] %:
  - 1) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato dalla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il *fair value* determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell’Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
  - 2) totale attivo della società (o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti;
  - 3) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o dell’azienda o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell’Emittente;

4) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;  
ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto 1); ovvero

- (iv) operazioni di riorganizzazione societaria realizzate tra l'Emittente e altre società del Gruppo (i.e. fusioni, e scissioni, conferimenti e cessioni d'azienda e rami d'azienda infragruppo) a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l'impegno di cui al punto (iv) dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (v) operazioni preventivamente comunicate all'Assemblea degli Obbligazionisti, e per le quali l'Assemblea degli Obbligazionisti non abbia adottato una delibera contraria entro ~~30~~60 (~~trenta~~sessanta) giorni dalla comunicazione.

Resta inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo ~~13~~12.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~13~~12.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~22~~21.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all'Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. in data 25 giugno 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~10~~9.

“**Risultato Operativo**” indica, in relazione al Gruppo, la differenza tra il totale della voce contabile “*Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni*” e il totale della voce contabile “*Costi operativi*”, sulla base dello schema di conto economico consolidato dell'Emittente predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Rilevanti**” indica le seguenti società principali controllate dall'Emittente: Elettronica Biomedicale Srl, Tesan Spa.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Post Violazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Vincoli Ammessi**" indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) fideiussioni e altre garanzie personali a favore o nell'interesse di Società Rilevanti del Gruppo.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- fideiussione del 10 maggio 2013 rilasciata in favore di REM DI S.r.l. con sede in via Mandrizzo snc, Fisciano (SA) nei confronti della REM SRL in liquidazione a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo della cessione di ramo d'azienda nonché il pagamento dei canoni di affitto triennale dovuti.

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente o da altra Società Rilevante del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "**Prestito**") da parte di TBS Group S.p.A.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato «*TBS Group S.p.A. ~~6,50~~[5,10]% 2014 – ~~2019~~2020*», è costituito da n. 150 (centocinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

## 3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

#### 4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

#### 5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 31 ottobre 2014 (la "Data di Emissione") e ha godimento a partire dal 31 ottobre 2014 (la "Data di Godimento").

#### 6. Durata

Il Prestito ha una durata ~~pari a 5 (cinque) anni~~, sino al 31 ~~ottobre 2019~~ dicembre 2020 (la "Data di Scadenza"), ~~fatta salve le~~ fatta salva l'ipotesi di rimborso anticipato ~~previste nei successivi~~ prevista nel successivo ~~Articoli~~ Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e ~~10~~ (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

#### 7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") ~~al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6,50% (il "Tasso di Interesse")~~, dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), ~~fatta salve le~~ fatta salva l'ipotesi di rimborso anticipato ~~previste nei successivi~~ prevista nel successivo ~~Articoli~~ Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e ~~10~~ (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), al tasso fisso nominale annuo lordo come di seguito determinato (il "Tasso di Interesse").

Il Tasso di Interesse indica a seconda del caso:

1) il tasso fisso nominale annuo lordo, in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, pari al [5,1]% (cinque virgola uno per cento) (il "Tasso di Interesse Iniziale");

2) qualora ad una Data di Valutazione si verifichi un Evento di Variazione del Tasso, l'Emittente sarà tenuta a comunicarlo nella relativa Dichiarazione dei Parametri in conformità con quanto previsto nel paragrafo (xxii) dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) ed in tal caso, a partire dal primo periodo di interessi che ha inizio dal 31 luglio del relativo anno, il Tasso di Interesse sarà il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,20% (zero virgola venti per cento) (il "Tasso di Interesse Post Violazione");

3) qualora l'Emittente ripristini i Parametri Finanziari ad una qualsiasi Data di Valutazione (la "Data di Ripristino"), l'Emittente stessa sarà tenuta a comunicarlo nella relativa Dichiarazione dei Parametri, in conformità con quanto previsto nel paragrafo (xxiii) dell'Articolo 13 (*Impegni*

dell'Emittente) ed in tal caso, a partire dal primo periodo di interessi che ha inizio dal 31 luglio del relativo anno, il Tasso di Interesse sarà il Tasso di Interesse Iniziale.

Resta inteso che, indipendentemente dal numero di Eventi di Variazione del Tasso che si verifichino durante la vita del Prestito, in nessun caso il Tasso di Interesse applicabile potrà superare il Tasso di Interesse Post Violazione.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 gennaio 2015.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte dell'Emittente ovvero degli Obbligazionisti del relativo diritto di rimborso anticipato previsto nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente (i) al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii) all'ultimo periodo di interessi il periodo compreso tra la Data di Pagamento (inclusa) che cade il 31 ottobre 2020 e la Data di Scadenza (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

## **8. Rimborso**

~~Salve le Salva l'~~ipotesi di rimborso anticipato ~~previste nei successivi Articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10~~prevista nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## ~~9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente~~

~~Trascorsi 27 mesi dalla Data di Emissione, l'Emittente avrà la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 gennaio 2017 ed a ciascuna delle seguenti Date di Pagamento, al rimborso anticipato delle Obbligazioni ad un Valore Nominale complessivo del 103,00%.~~

~~Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.~~

## 9. ~~10.~~ **Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Parametri Finanziari:** (a) la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari ~~in~~ ~~conformità con quanto previsto dall'articolo 13 (Impegni dell'Emittente)~~ che determini uno scostamento superiore al 5% (cinque per cento) del valore dello stesso, a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato e/o (b) la mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nell'articolo ~~13~~ 12 (Impegni dell'Emittente) a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato (restando inteso che i periodi di grazia previsti nei paragrafi (a) e (b) non si sommano);~~;~~
- (ii) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo articolo ~~13~~ 12 (Impegni dell'Emittente) (diverso dal Rispetto dei Parametri Finanziari), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo ~~13~~ 12 (Impegni dell'Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;~~;~~
- (iii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;~~;~~
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”);~~;~~ ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, salvo che (i) tale istanza non venga rinunciata o ritirata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione ovvero (ii) alla prima udienza del giudizio eventualmente instaurato detta istanza venga considerata infondata dal giudice; o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente;~~;~~ o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare;~~;~~ ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;~~;~~ o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;~~;~~ o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti ~~per un importo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00)~~ (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67,

comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori-;

- (v) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vi) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni.
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), solo nella misura in cui non siano state fatte le opposizioni ed accantonati gli importi relativi.
- (viii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (ix) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (x) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.
- (xi) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (xii) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) salvo che, laddove suscettibile di rimedio, l'Emittente non vi ponga rimedio entro 10 Giorni Lavorativi.
- (xiii) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xiv) **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno.
- (xv) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.
- (xvi) **Costituzione di Patrimoni Destinati:** la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente anche per il tramite il Rappresentante Comune ed in ogni caso sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti, il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [tbsgroup@pec.tbsgroup.com](mailto:tbsgroup@pec.tbsgroup.com) almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito

nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la “**Richiesta di Rimborso Anticipato**”).

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo ~~10~~9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

#### 10. ~~11-~~**Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### 11. ~~12-~~**Garanzie**

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

#### 12. ~~13-~~**Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, salvo ovviamente in caso di rimborso anticipato di cui ~~agli Articoli 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 10~~all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, e tenuto conto in ogni caso che l'Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, *inter alia*, a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le “**Operazioni Vietate**”); e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi né compia Operazioni Vietate;
- (iii) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio in conformità a quanto deliberato dall'assemblea, nei limiti in cui tale distribuzione non comporti il verificarsi

- di un Evento Pregiudizievole Significativo o non determini una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni;
- (iv) non diminuire, rispetto alla Data di Emissione, la propria partecipazione nelle Società Rilevanti in via diretta o indiretta facenti parte del Gruppo;
  - (v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
  - (vi) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i “**Parametri Finanziari**”):
    - (a) *Interest Coverage Ratio*: pari o superiore a 2,5;
    - (b) *Leverage Ratio* : pari o inferiore a 2,0; e
    - (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA : pari o inferiore a 4,0;
  - (vii) ai fini dell’obbligo di cui al punto (vi) che precede, pubblicare sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo paragrafo (x), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza (“**Dichiarazione sui Parametri**”), nella forma allegata sub A al presente Regolamento del Prestito;
  - (viii) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante del Gruppo (diversa dall’Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
  - (ix) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
  - (x) pubblicare sul proprio sito internet, entro la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
  - (xi) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale ove prevista, entrambe redatte sia su base individuale che consolidata;
  - (xii) nel rispetto della normativa applicabile all’Emittente in quanto società quotata (in materia tra l’altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all’Emittente prima della Data di Emissione, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
  - (xiii) comunicare prontamente tramite Monte Titoli agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

- (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti (nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta all'Emittente in quanto società quotata sul mercato AIM Italia) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvi) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xviii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xx) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Emittente stessa in virtù della quotazione delle azioni dell'Emittente sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero su altro mercato regolamentato sul quale dette azioni siano quotate;
- (xxi) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da Cerved medesima;
- (xxii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi informativi di Borsa Italiana, qualsiasi Evento di Variazione del Tasso, nella relativa Dichiarazione sui Parametri;
- (xxiii) a seguito del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, comunicare prontamente agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi informativi di Borsa Italiana, qualsiasi ripristino dei Parametri Finanziari alla relativa Data di Ripristino e nella relativa Dichiarazione sui Parametri.

### **13. ~~14.~~ Parametri Finanziari**

#### **13.1. ~~14.1.~~ Violazione dei Parametri Finanziari**

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (tramite la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri), i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo ~~109~~ (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [tbsgroup@pec.tbsgroup.com](mailto:tbsgroup@pec.tbsgroup.com) e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui

all'Articolo ~~109~~ (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) a meno che l'Emittente, entro il quinto Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di una società scelta tra PricewaterhouseCoopers S.p.A./Deloitte & Touche S.p.A./KPMG che si pronuncerà entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di incarico. La società prescelta deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00).

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### 14. ~~15-~~**Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### 15. ~~16-~~**Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### 16. ~~17-~~**Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente con delibera del 25 agosto 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

#### 17. ~~18-~~**Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo ~~24~~23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### 18. ~~19.~~ **Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### 19. ~~20.~~ **Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### 20. ~~21.~~ **Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

#### 21. ~~22.~~ **Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;
- (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente e saranno definiti in base a criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

#### 22. ~~23.~~ **Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

### 23. ~~24.~~ Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [www.tbsgroup.com/it/investor-relations](http://www.tbsgroup.com/it/investor-relations), e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare, laddove possibile, determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ALLEGATO A**  
**FORMAT DI DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI**

\*\*\*

**Dichiarazione sui Parametri ai sensi dell'Articolo 12 (vii) del Regolamento del Prestito**

Facciamo riferimento al Prestito denominato «TBS Group S.p.A. [5,1%] 2014 -2020» per importo nominale complessivo di Euro 15.000.000 identificato con il CODICE ISIN IT0005058372 ed emesso in data 31 ottobre 2014.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del [●], i seguenti parametri finanziari in relazione [all'Emittente / al Gruppo] e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (annuale o semestrale) sono pari a:

Interest Coverage Ratio [●]      $\geq$  [●]

Leverage Ratio [●]      $\leq$  [●]

Rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA [●]      $\leq$  [●]

\*\*\*

Con la presente si attesta quindi il [mancato] rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari a: [●]

Indebitamento Finanziario Netto: pari a: [●]

Mezzi Propri: [●]

Oneri Finanziari Netti: [●]

\*\*\*

**[Comunicazione ai sensi dell'Articolo 12 (xxii) del Regolamento del Prestito**

Con la presente si attesta che i Parametri Finanziari hanno subito uno scostamento pari al [●]% e, pertanto, a partire dal successivo periodo di interessi, il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà il Tasso di Interesse Post Violazione.]

\*\*\*

**[Comunicazione ai sensi dell'Articolo 12 (xxiii) del Regolamento del Prestito**

Con la presente si attesta che sono stati ripristinati i Parametri Finanziari e, pertanto, a partire dal successivo periodo di interessi, il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà il Tasso di Interesse Iniziale.]

TBS Group S.p.A.

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]



Document comparison by Workshare Compare on giovedì 1 dicembre 2016  
13:37:11

Input:	
Document 1 ID	interwovenSite://NCEURDMS01/EUROPE/554141707/1
Description	#554141707v1<EUROPE> - TBS Group (Modifiche) - Regolamento del Prestito
Document 2 ID	interwovenSite://NCEURDMS01/EUROPE/554141707/2
Description	#554141707v2<EUROPE> - TBS Group - (Modifica Prestito) - Regolamento del Prestito
Rendering set	Standard

Legend:	
<a href="#">Insertion</a>	
<del>Deletion</del>	
<del>Moved from</del>	
<a href="#">Moved to</a>	
Style change	
Format change	
<del>Moved deletion</del>	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	96
Deletions	72
Moved from	1
Moved to	1
Style change	0
Format changed	0
Total changes	170